



COMUNE DI DOLCE'

PROVINCIA DI VERONA

**REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI
(TARI)**

Approvato con delibera consiliare n. 25 del 01.09.2014

INDICE

CAPO I

Istituzione e ambito di applicazione del tributo e soggetti tenuti al pagamento

- Art. 1 Istituzione del tributo
- Art. 2 Soggetto attivo
- Art. 3 Presupposto del tributo
- Art. 4 Soggetti passivi
- Art. 5 Superfici ed aree soggette a tributo
- Art. 6 Superfici ed aree non soggette a tributo

CAPO II

Determinazione della Tariffa

- Art. 7 Piano finanziario
- Art. 8 Termini per l'applicazione del tributo
- Art. 9 Articolazione e determinazione della tariffa
- Art. 10 Classificazione delle utenze domestiche
- Art. 11 Classificazione delle utenze non domestiche
- Art. 12 Riduzioni del tributo
- Art. 13 Agevolazioni
- Art. 14 Rifiuti assimilati avviati al recupero (utenze non domestiche)
- Art. 15 Tributo giornaliero

CAPO III

Dichiarazioni – riscossione - controlli

- Art. 16 Denuncia di inizio, cessazione e variazione dell'occupazione / detenzione
- Art. 17 Riscossioni
- Art. 18 Attività di controllo
- Art. 19 Accertamento
- Art. 20 Rimborsi
- Art. 21 Riscossione coattiva
- Art. 22 Sanzioni
- Art. 23 Contenzioso

CAPO IV

Disposizioni transitorie e finali

- Art. 24 Disposizioni transitorie
- Art. 25 Disposizioni finali

CAPO I

ISTITUZIONE E AMBITO DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO E SOGGETTI TENUTI AL PAGAMENTO

Art. 1 Istituzione del tributo

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, istituisce e disciplina la tassa sui rifiuti (TARI) istituita dall'art. 1, commi 639 e seguenti, della Legge 27/12/2013, n. 147 così come modificato al D.L. 6/3/2014 n.16, convertito con modificazioni dalla Legge 2/05/2014, n. 68.
2. In particolare vengono stabiliti i criteri per l'applicazione del tributo al fine di:
 - a) definire i coefficienti ed i meccanismi di determinazione delle tariffe delle diverse utenze, unitamente alle modalità di applicazione del tributo;
 - b) classificare le categorie di utenza, nel rispetto delle disposizioni dettate dal legislatore nazionale, in considerazione della potenzialità dei rifiuti conferiti;
 - c) esercitare la potestà regolamentare attribuita ai Comuni ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, con particolare riferimento alla gestione del tributo, alle riduzioni ed agevolazioni previste dal legislatore.
3. La gestione dei rifiuti urbani, attività qualificata di pubblico interesse, è svolta in regime di privativa. Essa comprende la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati ed è disciplinata dalle disposizioni contenute nel D.Lgs 3 aprile 2006 n. 152 e successive modificazioni, oltre che dal regolamento comunale per la gestione del servizio.
4. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 2 Soggetto attivo

1. La TARI è applicata e riscossa dal Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.
2. Qualora, pur insistendo l'immobile interamente o prevalentemente nel territorio comunale, per esigenze di natura organizzativa il servizio di raccolta e trasporto rifiuti, previa intesa fra gli Enti locali interessati, venga svolto dal Comune limitrofo, la tassa viene applicata e riscossa dal Comune che provvede alla raccolta.

Art. 3 Presupposto del tributo

1. Presupposto per l'applicazione del tributo è il possesso, l'occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
2. Ai fini del precedente comma, le aree scoperte soggette a tariffa sono:
 - a) le aree scoperte operative utilizzate dalle utenze non domestiche in modo autonomo e non occasionale per l'esercizio di una attività, ivi comprese le aree di stoccaggio merci e/o attrezzature;
 - b) il suolo pubblico utilizzato in via esclusiva da privati sulla base della concessione permanente di suolo pubblico ovvero anche se occupato abusivamente.
3. Ai fini dell'applicazione del tributo, si presume comunque l'occupazione o la detenzione

qualora, a seguito di regolari controlli, anche uno soltanto degli impianti a rete (acqua, gas, energia elettrica) sia attivo oppure vi sia la presenza di mobilio o macchinari e finché queste condizioni permangono.

4. Anche in mancanza dei presupposti di cui al punto precedente, l'occupazione di un locale per l'utenza domestica si presume, senza la possibilità di prova contraria, dalla data d'acquisizione della residenza anagrafica.
5. L'occupazione di locali e/o aree per un'utenza non domestica si presume quando risulti il rilascio di concessione, autorizzazione ovvero sia stata presentata denuncia di inizio attività nei locali ed aree medesimi.
6. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati non comporta esonero o riduzione del tributo.

Art. 4 Soggetti passivi

1. la TARI è dovuta da chiunque ne realizzi il presupposto, con vincolo di solidarietà tra i componenti la famiglia anagrafica o tra coloro che usano in comune le superfici.
2. Per le parti comuni condominiali di cui all'articolo 1117 C.C. utilizzate in via esclusiva, il tributo è dovuto dagli occupanti o detentori delle medesime.
3. In caso di utilizzo di durata non superiore a 6 mesi nel corso del medesimo anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso abitazione, superficie.
4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Art. 5 Superfici ed aree soggette a tributo

1. La superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
2. In sede di prima applicazione della TARI, la superficie tassabile è data, per tutti gli immobili soggetti al prelievo dalla superficie calpestabile. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superficie già dichiarate o accertate ai fini della TARES, di cui all'art. 14 del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22.12.2011, n.214.
3. Avvenuta la compiuta attivazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun Comune di cui all'art. 9-bis del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22.12.2011, n. 214 la superficie assoggettabile al tributo delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano è pari all'ottanta per cento della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal Decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. Il Comune comunicherà ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.

4. Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile, misurata al filo interno dei muri, con esclusione di quella parte con altezza minima di mt. 1,50
5. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.
6. Sono escluse dall'utilizzo della superficie imponibile, di cui al presente articolo, le sole unità immobiliari utilizzate dalle istituzioni scolastiche statali, alle quali si applica la disciplina di cui all'art. 33-bis del D.L. n. 248/2007 convertito con modificazioni dalla Legge n. 31/ 2008.
7. La superficie tassabile delle aree scoperte operative è computata nella misura del 20%.
8. Sono soggette a tariffa, relativamente alle aziende agricole e alle attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, le seguenti superfici: uffici, sale di degustazione, di vendita e simili, servizi igienici, magazzini e depositi prodotti finiti, aree scoperte operative aventi destinazione corrispondente a quella dei locali tassabili e le eventuali superfici destinate ad attività agrituristica senza ristorazione (vedi successivo art.11).
9. Per le attività di seguito elencate (esclusi i locali adibiti ad ufficio, mensa, spogliatoio, servizi) qualora risulti impossibile determinare esattamente la superficie in cui si formano rifiuti speciali, non assimilabili agli urbani, si applica la riduzione delle metrature nella percentuale sottoindicata :
 - Falegnameria 70%
 - Autocarrozzerie 70%
 - Gommisti 70%
 - Autofficine riparazione autoveicoli 70%
 - Officine meccaniche 70%
 - Altre categorie 70%
10. Gli utenti, di cui alle categorie sopra individuate, per essere ammessi a beneficiare della riduzione, devono dimostrare che nelle superfici interessate si formano rifiuti speciali presentando ogni anno, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, la documentazione attestante il conferimento ai soggetti autorizzati al trattamento dei rifiuti speciali.
11. Per i distributori di carburanti sono di regola soggetti a tributo i locali, nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina.

Art. 6 Superfici ed aree non soggette a tributo

- 1) Non sono soggette alla TARI le superfici dei locali e delle aree che per la loro natura, caratteristiche o per il particolare uso cui sono stabilmente destinate non sono suscettibili di produrre rifiuti o che, in ogni caso, non producono secondo la comune esperienza, una quantità di rifiuti in maniera apprezzabile. Tali caratteristiche devono essere riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente desumibili dalla denuncia originaria o di variazione o da idonea documentazione.
- 2) Ai sensi del precedente comma, non sono assoggettati a tributo:
 - i locali e le aree inutilizzate, non adibite ad alcun uso e non allacciate ai servizi pubblici di rete;
 - per le aziende agricole i locali destinati alla lavorazione del prodotto e al confezionamento (es. essiccazione e stagionatura, silos e simili), le cantine, il locale di deposito botti, i depositi legna e ricovero attrezzi agricoli, ovvero tutti i locali non specificatamente indicati nell'art. 5 comma 8;

- le aree scoperte pertinenziali o accessorie alle attività economiche, ad eccezione delle aree scoperte operative.;
 - gli edifici adibiti a qualsiasi culto, esclusi gli annessi locali ad uso abitazione o ad altri usi diversi;
 - le soffitte, ripostigli e simili, limitatamente alla parte dei locali di altezza non superiore a mt. 1,50;
 - le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi;
 - i fabbricati danneggiati, non agibili, non abitabili, in ristrutturazione, restauro, risanamento conservativo, manutenzione straordinaria, limitatamente al periodo di validità del provvedimento per lavori di durata superiore a 30 giorni;
 - centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici (es.: cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione), ove non si abbia di regola presenza umana;
 - locali o luoghi interclusi, impraticabili, in stato di abbandono;
 - locali e aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del codice civile che non siano detenuti o occupati in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini;
 - gli edifici adibiti ad asilo nido, scuole materne, escluse in ogni caso le abitazioni ad ogni altro vano annesso, a qualsiasi uso adibito.
 - le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, previa presentazione di richiesta documentata.
- 3) Non si tiene conto, in relazione alle utenze non domestiche, delle superfici ove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano esclusivamente rifiuti speciali non assimilati agli urbani, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti. Gli utenti per essere ammessi a beneficiare dell'esclusione del tributo, devono tuttavia dimostrare all'Ente del servizio che nelle superfici interessate si formano esclusivamente rifiuti speciali o comunque non assimilati a quelli urbani, presentando la documentazione rilasciata da chi smaltisce il rifiuto speciale o pericoloso.
- 4) Il tributo non è dovuto per le abitazioni occupate da persone nullatenenti o in condizioni di accertata indigenza, non aventi parenti tenuti per legge agli alimenti (artt.433 e seguenti del Codice Civile) e le persone assistite permanentemente dal comune, limitatamente ai locali direttamente abitati, previa attestazione dell'ufficio Servizi Sociali.
- 5) Sono esclusi dal pagamento del tributo i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani in regime di privativa comunale per effetto di leggi, regolamenti, ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri.

- 6) Sono altresì esclusi dal tributo i locali e le aree occupate e/o condotte dal Comune, per l'espletamento delle proprie attività istituzionali, o attività di pubblico interesse, gestite dal Comune medesimo in forma diretta o indiretta mediante soggetti senza finalità di lucro e dalle associazioni sportive e culturali, convenzionate col Comune, che effettuano occasionalmente manifestazioni assoggettabili a tributo giornaliero;

CAPO II

DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA

Art. 7 Piano finanziario

1. L'individuazione del costo complessivo del servizio per la gestione dei rifiuti e, conseguentemente, la determinazione della tariffa, avvengono ogni anno sulla base della redazione di un apposito piano finanziario degli interventi relativi al servizio di cui trattasi. La redazione del piano finanziario viene effettuato secondo le forme ed i contenuti indicati nel DPR n. 158/1999 e successive modificazioni ed integrazioni;
2. In sede di approvazione annuale del piano finanziario il Comune, come stabilito dalla normativa di riferimento, tiene conto degli obiettivi di miglioramento della produttività, nonché della qualità del servizio erogato, dell'entità dei costi e del tasso di inflazione programmato in modo tale che venga assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio.
3. Il piano finanziario è accompagnato da una relazione che illustra il modello gestionale ed organizzativo, i livelli di qualità del servizio ai quali deve essere commisurata la tariffa, nonché della ricognizione degli impianti esistenti. Con riferimento al piano finanziario dell'anno precedente, deve essere data spiegazione degli scostamenti che si siano eventualmente verificati, con le relative motivazioni.
4. Sulla base del piano finanziario e della relazione illustrativa di accompagnamento, il Comune provvede alla definizione delle scelte di politica tariffaria, del metodo di calcolo e di attribuzione della tariffa (nella sua parte fissa e variabile) ad ogni utenza (domestica e non domestica), delle modalità di gestione delle agevolazioni e delle riduzioni tariffarie.

Art. 8 Termini per l'applicazione del tributo

1. La TARI è dovuta limitatamente al periodo dell'anno nel quale sussiste l'occupazione e la detenzione di locali o aree.
2. L'obbligazione al pagamento del tributo decorre dal primo giorno del mese successivo in cui ha avuto inizio l'occupazione e la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al termine del mese in cui è cessata tale occupazione, purché debitamente dichiarata con comunicazione di variazione.
3. Gli effetti generati dalle variazioni che dovessero intervenire nell'arco dell'anno in merito agli elementi che determinano la tariffa (variazioni delle superfici e/o destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, ecc.), decorrono dal primo giorno del mese successivo al verificarsi della variazione, se la denuncia è tempestiva e prodotta entro i termini stabiliti.

Art. 9 Articolazione e determinazione della tariffa

1. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde una autonoma obbligazione tributaria;

2. La tariffa di riferimento a regime è determinata in applicazione del regolamento per l'elaborazione del metodo normalizzato, definito dal DPR n. 158/1999 e successive modificazioni ed integrazioni, a copertura di tutti i costi indicati dal Piano Finanziario.
3. Le tariffe sono determinate sulla base del Piano Finanziario con specifica deliberazione di Consiglio Comunale da adottare entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità.
4. La determinazione delle tariffe è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per un'unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolta, sulla base dei seguenti coefficienti determinati dal D.P.R. 158/99:
 - a. Ka (coefficiente di adattamento che tiene conto della reale distribuzione delle superfici degli immobili in funzione del numero di componenti del nucleo familiare costituente la singola utenza);
 - b. Kb (coefficiente proporzionale di produttività per utenza domestica in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare costituente la singola utenza);
 - c. Kc (coefficiente potenziale di produzione);
 - d. Kd (coefficiente di produzione in Kg/mq anno).
5. Per l'utenza non domestica, laddove i coefficienti stabiliti dalle tabelle 3b e 4b del DPR 158/1999 dovessero risultare particolarmente gravosi per alcune categorie di utenze, non correlati effettivamente dagli standard assegnati ed in relazione ad apposite verifiche finalizzate ad un calcolo stimato corrispondente alla reale produzione di rifiuti, l'amministrazione può provvedere all'eventuale ulteriore riduzione del coefficiente minimo.

Art. 10 Classificazione delle utenze domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametrata al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.
4. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad es. le colf che dimorano presso la famiglia.
5. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.
6. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE), e per gli alloggi a disposizione

di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, si assume come numero degli occupanti quello indicato dall'utente o, in mancanza, quello di 2 unità.

7. Resta ferma la possibilità per il comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del comune di residenza.
8. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche condotte da un occupante, se condotte da persona fisica priva nel comune di utenze abitative. In difetto di tale condizione i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche.
9. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.
10. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante alla data di emissione dell'invito di pagamento di cui all'articolo 17, comma 1. Le variazioni intervenute successivamente avranno efficacia a partire dall'anno seguente.

Art.11 Classificazione delle utenze non domestiche

1. I locali e le aree relative alle utenze non domestiche, sono classificate come disposto nelle tabelle previste dal metodo normalizzato approvato con DPR n. 158/1999.
2. La classificazione delle utenze non domestiche viene effettuata con riferimento all'atto di autorizzazione all'esercizio dell'attività rilasciato dagli uffici competenti, nonché sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relativi all'attività principale e/o a quanto risulta dalle certificazioni rilasciate dagli organi competenti (certificato di iscrizione alla competente Camera di Commercio) o comunque all'attività effettivamente svolta in via prevalente. Per le attività professionali si fa riferimento all'iscrizione all'ordine di appartenenza o, nel caso non sia previsto, al codice identificativo presso l'ufficio Iva. In mancanza o in caso di divergenza si considera l'attività effettivamente svolta debitamente comprovata dal soggetto passivo.
3. I locali e/o le aree adibite ad attività diverse da quelle definite dal DPR n. 158/1999 sono classificati nell'ambito della categoria che presenta con essi maggiore analogia, sotto il profilo della destinazione d'uso e quindi della connessa produzione di rifiuti.
4. Nel caso di insediamento di diverse attività con destinazione diversa in un complesso unitario (centri commerciali, ecc.) le tariffe sono distinte secondo le specifiche attività.
5. La tariffa applicabile per ogni attività è unica, salvo il caso in cui, per l'esercizio dell'attività stessa, siano utilizzati locali e/o aree che presentino diversa destinazione d'uso (es. superficie di vendita, esposizione, deposito, ecc.) e siano ubicati in località diverse dal complesso principale.
6. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.
7. Le superfici coperte adibite a parcheggio ed autorimesse di pertinenza dei locali utilizzati dalle utenze non domestiche, sono classificate autonomamente nella specifica categoria (cat. 4) indicata nella tabella prevista dal D.P.R. 158/99.
8. L'attività agrituristica esercente solo attività di alloggio viene assegnata alla categoria tariffaria utilizzata per gli alberghi senza ristorante (cat. 6). Nel caso in cui detta attività agrituristica venga esercitata con annessa ristorazione, ad essa verrà invece assegnata la categoria tariffaria utilizzata per gli alberghi con ristorante (cat. 5).
9. La non utilizzazione e la non predisposizione all'uso vanno indicati nell'autodichiarazione o denuncia iniziale o di variazione, salvo accertamento da parte del soggetto gestore.

Art. 12 Riduzioni del tributo

1. L'interruzione temporanea del servizio di gestione dei rifiuti per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esenzione o riduzione del tributo. Nel caso in cui tale interruzione superi la durata continuativa di 30 giorni, o comunque abbia determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, il tributo è dovuto dai contribuenti coinvolti in misura massima del 20 per cento e per il periodo di interruzione del servizio.
2. Per i locali delle utenze domestiche, tenuti a disposizione per uso stagionale che vengono occupati o detenuti in modo non continuativo, per un periodo non superiore a 183 giorni nell'anno solare, si applica una riduzione del tributo pari al 30 per cento.
3. Per i locali e le aree, diverse dalle abitazioni, adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, e comunque per un periodo non superiore a 183 giorni nell'anno solare, si applica una riduzione del tributo pari al 30 per cento, purché tali condizioni di uso risultino da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
4. Per le abitazioni occupate da famiglie in cui ci sia un portatore di handicap riconosciuto dal competente ufficio nella misura del 66% il tributo è ridotto del 30%.
5. Per l'attività agrituristica esercente solo attività di alloggio di cui all'art.11 comma 8 si applica una riduzione pari al 40%.
6. Le autodichiarazioni relative al presente articolo vanno presentate entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello del ruolo di riferimento e, qualora non vi siano modifiche, non vanno presentate per gli anni successivi.
7. Le riduzioni del presente articolo, se richieste nella denuncia originaria, vengono applicate dal primo giorno del mese successivo alla data di inizio occupazione.

Art. 13 Agevolazioni

- 1) A favore delle utenze domestiche che dichiarano di provvedere al compostaggio della frazione umida, è concessa una riduzione pari al 15 per cento della tariffa nella parte variabile.
- 2) L'ente verifica l'effettivo utilizzo di tale modalità di smaltimento.
- 3) Le autodichiarazioni relative alle agevolazioni di cui al punto 1), vanno presentate entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello del ruolo di riferimento e, qualora non vi siano modifiche, non vanno presentate per gli anni successivi.
- 4) Le agevolazioni di cui sopra, se richieste nella denuncia originaria, vengono applicate dal primo giorno del mese successivo alla data di inizio occupazione.
- 5) Le suddette agevolazioni e la riduzione prevista dall'art. 12, commi 2, non sono cumulabili e si applica quella più vantaggiosa per l'utente.

ART. 14 RIFIUTI ASSIMILATI AGLI URBANI-(Utenze non domestiche)

- 1) Ai rifiuti urbani, sono assimilati per qualità, ai fini dell'applicazione del tributo e della gestione del servizio, le sostanze non pericolose elencate nell'allegato A, proveniente da locali e luoghi adibiti a usi diversi dalla civile abitazione, compresi gli insediamenti adibiti ad attività agricole, agroindustriali, industriali, artigianali, commerciali, di servizi e da attività sanitarie.
- 2) Ai rifiuti urbani, sono assimilati per quantità i rifiuti producibili annualmente dall'utente con riferimento al coefficiente Kd (coefficiente di produzione in Kg / mq anno) stabilito annualmente dall'Ente. Nel caso in cui i rifiuti prodotti dall'utente superino la soglia sopra indicata è facoltà dell'Ente provvedere alla raccolta e allo smaltimento degli stessi.
- 3) Il produttore di rifiuti speciali, dichiarati assimilati ai sensi dei commi precedenti, che

dimostri, mediante idonea documentazione di averli avviati al recupero, ha diritto ad una riduzione del tributo. La determinazione della riduzione spettante viene effettuata a consuntivo. Il termine per la presentazione al protocollo comunale della richiesta di riduzione suddetta e della documentazione necessaria viene fissato al 31 gennaio dell'anno successivo a quello cui la tariffa si riferisce.

- 4) La riduzione del tributo, determinata dal Comune, è pari alla quota variabile della tassa proporzionale alle quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati, secondo un coefficiente che verrà calcolato rapportando la quantità di rifiuto speciale avviato al recupero alla quantità presunta media di produzione con riferimento alle superfici operative ($Sup \times Kd$).

Art. 15 Tributo giornaliero

- 1) Il tributo si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.
- 2) La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica e aumentandola sino al 100%.
- 3) In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani e assimilati.
- 4) L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'art. 11, del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.
- 5) Le superfici occupate da banchi di mercato sono soggette al pagamento della tariffa di cui alle categorie 18 e 10 previste dall'allegato al DPR n. 158/1999, maggiorate del 50% e rapportata al periodo di effettiva occupazione.

CAPO III

DICHIARAZIONI – RISCOSSIONE – CONTROLLI

Art. 16 Denuncia di inizio, cessazione e variazione dell'occupazione/conduzione

- 1) Ai fini della dichiarazione relativa alla TARI, restano ferme le superfici dichiarate o accertate relativamente alla TARES.
- 2) I soggetti passivi presentano la dichiarazione entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo.
- 3) La denuncia iniziale deve essere corredata di planimetria catastale, documento identificativo del dichiarante ed inoltre, nel caso di utenze non domestiche, una visura camerale aggiornata.
- 4) Nel caso di variazioni (variazioni delle superfici, destinazione d'uso dei locali ed aree scoperte ecc.), l'utente è tenuto a presentare nuova comunicazione nei termini e secondo le modalità di cui al precedente comma, fatto salvo il caso in cui, per i soggetti residenti, la variazione riguardi soltanto il numero degli occupanti.
- 5) La comunicazione deve essere sottoscritta con firma leggibile e presentata da uno dei coobbligati, dal rappresentante legale o negoziale o da loro incaricati muniti di apposita delega. Della presentazione è rilasciata apposita ricevuta. In caso di spedizione la comunicazione si considera presentata nel giorno indicato con il timbro postale di spedizione o, se inviata tramite telefax, nel giorno indicato nel rapporto di ricevimento.
- 6) La comunicazione tempestiva ha effetto dal primo giorno del mese successivo in cui ha avuto

inizio l'occupazione o la variazione, e fino al termine del mese in cui è cessata tale occupazione. La cessazione o variazione nel corso dell'anno può dare diritto al rimborso / sgravio di quota parte della tariffa.

- 7) In caso di mancata presentazione della comunicazione di cessazione entro il termine di cui al comma 1, l'intestatario rimane obbligato fino a quando non subentra un nuovo occupante/conducente/detentore o fino a quando dimostri di aver comunque cessato l'occupazione/detenzione. Per aver diritto al rimborso/sgravio spetta al richiedente dimostrare che è subentrato un nuovo occupante/detentore, che abbia presentato regolare denuncia per i locali/aree che hanno fatto scaturire l'obbligazione.
- 8) In caso di mancata presentazione della comunicazione di variazione entro il termine di cui al comma 1, l'intestatario rimane obbligato fino a quando non dimostri, mediante idonea documentazione, il verificarsi della variazione.
- 9) Gli eredi solidalmente obbligati che continuano ad occupare i locali già assoggettati a tariffa hanno il solo obbligo di comunicare il nominativo del nuovo intestatario dell'utenza e gli eventuali elementi di novità. L'ufficio anagrafe deve informare i cittadini, all'atto del perfezionamento delle pratiche di iscrizione anagrafica o di variazione di residenza (compresa la cessazione), della necessità di effettuare congiuntamente la comunicazione ai fini del tributo. L'ufficio anagrafe deve altresì comunicare periodicamente all'Ente le variazioni anagrafiche della popolazione residente (nascite, decessi, variazioni di residenza e domicilio) e l'esatta composizione dei nuclei iscritti.
- 10) L'Ente potrà intervenire direttamente nella variazione degli elementi che determinano l'applicazione della TARI, qualora le variazioni siano desumibili da pubblici registri o da autorizzazioni/concessioni emesse dagli uffici preposti (es.: anagrafe, camera di commercio, ufficio tecnico comunale, catasto elettrico, ecc.) provvedendo in quest'ultimo caso, a comunicare al soggetto interessato l'avvenuta variazione.

Art. 17 Riscossioni

- 1) Il Comune riscuote il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi dovuto in base alle dichiarazioni inviando ai contribuenti, anche per posta semplice, inviti di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute per tributo e tributo provinciale, suddividendo l'ammontare complessivo in :
 - a) due rate, scadenti il 16 giugno e 16 dicembre di ciascun anno, con facoltà di effettuare il pagamento in unica soluzione unitamente con la prima rata.
 - b) Per l'anno 2014, primo anno di applicazione della tassa, le scadenze di pagamento sono così fissate:
 - c) 1^a rata 30.09.2014 – 2^a rata 31.10.2014 – 3^a rata 31.12.2014. Con possibilità di effettuare il pagamento in unica soluzione unitamente con la prima rata.
 - d) Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
 - e) Sugli stessi possono essere addebitate le spese sostenute per effettuare la spedizione secondo le tariffe vigenti.
- 2) Non si procede al versamento in via ordinaria, qualora il tributo dovuto per l'anno, al netto dell'addizionale provinciale, sia d'importo uguale o inferiore a 12 euro .

Art. 18 – Attività di controllo

- 1) Il Comune designa il funzionario responsabile della TARI a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
- 2) Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e

disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.

- 3) Ai fini dell'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare, sino all'attivazione delle procedure di allineamento tra dati catastali e i dati relativi alla toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al D.P.R. 23 marzo 1998, n. 138.
- 4) In caso di mancato versamento di una o più rate alle date stabilite dal presente regolamento, il Comune provvede a notificare al contribuente, anche a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento con addebito delle spese di notifica/riscossione, un sollecito di pagamento con scadenza in unica rata, dando un termine non inferiore a 20 giorni per effettuare il versamento. Decorso inutilmente tale termine, il Comune provvede a notificare atto di accertamento come previsto dal successivo articolo.

Art. 19 Accertamento

- 1) Gli avvisi, di cui al precedente punto 1), possono essere notificati ai contribuenti a mezzo raccomandata a/r, raccomandata per atti giudiziari o messo notificatore. Sugli stessi è richiesto il rimborso di tutte le spese sostenute per effettuare la notificazione secondo le tariffe vigenti.
- 2) Sulle somme dovute a titolo di TARI, a seguito di violazioni contestate si applicano gli interessi moratori pari al tasso legale vigente. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.
- 3) Nell'attività di recupero, ai sensi dell'art. 3, comma 10 del D.L. n. 16/2012 così come convertito in Legge 26-4-2012, n.44, non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso per tributo, sanzione ed interessi non supera euro 30,00, salvo il caso in cui il contribuente abbia commesso una ripetuta violazione degli obblighi di versamento; in tale ipotesi, non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dovuto per ciascun periodo, comprensivo di tributo, sanzioni ed interessi, non supera euro 12,00.
- 4) Gli avvisi di accertamento che vengono emessi per il recupero delle somme dovute, comprensive di interessi e sanzioni, potranno, a richiesta degli interessati, essere rateizzati come segue:
 - per le utenze domestiche: fino a 400,00 euro in rata unica / oltre 400,00 euro in tre rate bimestrali
 - per le utenze non domestiche: fino a 1000,00 euro in rata unica / da 1000,00 a 3000,00 euro in tre rate bimestrali / oltre 3000,00 euro in cinque rate trimestrali.
- 5) Il Comune, per la propria azione impositrice, si avvale dell'istituto di accertamento con adesione del contribuente, sulla base dei criteri stabiliti dal Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218, disciplinato dal regolamento comunale vigente.
- 6) Le attività di accertamento prevedono, ai sensi dell'art. 7, comma 2, lettera b) della L. 27 luglio 2000, n. 212, l'istanza di riesame in sede di autotutela a garanzia e rispetto dei diritti del contribuente.
- 7) Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

Art. 20 Rimborsi

- 1) Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
- 2) Sulle somme rimborsate spettano gli interessi pari al tasso legale vigente, con maturazione giorno per giorno e con decorrenza dal giorno in cui gli stessi sono divenuti esigibili. Gli interessi, sono dovuti a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.
- 3) Non si dà luogo al rimborso qualora l'importo complessivo del tributo annuo, comprensivo di interessi ed al netto di maggiorazione e addizionale provinciale, non superi l'importo di Euro 12,00.

Art. 21 Riscossione coattiva

- 1) Le somme liquidate dal Comune per tributo, sanzioni ed interessi, se non versate, entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento, sono riscosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente a mezzo ingiunzione fiscale di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, se eseguita direttamente dal Comune o affidata a soggetti di cui all'articolo 53 del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, ovvero mediante le diverse forme previste dall'ordinamento vigente.
- 2) Sugli avvisi notificati ai contribuenti a mezzo raccomandata a/r, raccomandata per atti giudiziari o messo notificatore è richiesto il rimborso di tutte le spese sostenute per effettuare la notificazione secondo le tariffe vigenti.

Art. 22 Sanzioni

- 1) In caso di omesso o insufficiente versamento risultante dalla dichiarazione, si applica la sanzione del trenta per cento di ogni importo non versato. La sanzione non è invece applicata quando i versamenti sono stati tempestivamente eseguiti ad ufficio o concessionario diverso da quello competente.
- 2) In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
- 3) In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
- 4) In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 2 dell'articolo 20 del presente regolamento entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.
- 5) Le sanzioni di cui ai commi da 2 a 4 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
- 6) La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
- 7) Sulle somme dovute per la tassa non versata alle prescritte scadenze si applicano gli interessi moratori nella misura pari al tasso dell' 1 % . Tali interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.
- 8) Si applica per quanto non specificatamente disposto la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n.471.

Art. 23 Contenzioso

- 1) In materia di contenzioso si applicano le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.

- 2) Sono altresì applicati, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento comunale, l'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218, e gli ulteriori istituti deflativi del contenzioso eventualmente previsti dalle specifiche norme¹.

CAPO VI

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART. 24 Disposizioni transitorie

- 1) Il Comune o l'ente eventualmente competente continuerà le attività di accertamento, riscossione e rimborso delle pregresse annualità della TARES/TARIFFA per la gestione dei rifiuti urbani entro i rispettivi termini decadenziali o prescrizionali.
- 2) Le dichiarazioni già presentate o gli accertamenti già notificati ai fini delle previgenti forme di prelievo sui rifiuti conservano validità anche ai fini dell'entrata disciplinata dal presente regolamento, sempre che non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione di quanto dovuto.

Art. 25 Disposizioni finali

- 1) Le norme del presente regolamento si applicano in luogo di qualsiasi altra disposizione regolamentare con esse in contrasto.
- 2) Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014.
- 3) Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e in materia tributaria.
- 4) I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

ALLEGATO (A)

Sostanze assimilate ai rifiuti urbani

Sono assimilate ai rifiuti urbani, ai sensi dell'articolo 3 del presente regolamento, le seguenti sostanze:

- rifiuti di vetro, vetro di scarto, rottami di vetro e cristallo;
- imballaggi primari e secondari quali carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili purchè raccolti in forma differenziata;
- contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica, metallo, latte, lattine e simili);
- sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica, cellophane, cassette, pallets;
- accoppiati di carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
- frammenti e manufatti di vimini e sughero,
- paglia e prodotti di paglia;
- scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
- fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;
- ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
- feltri e tessuti non tessuti;
- pelle e simil - pelle;
- gomma e caucciù (polvere e ritagli);
- resine termoplastiche e termo - indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
- imbottiture, isolamenti termici e acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali e simili;
- moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
- materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
- frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
- rifiuti di metalli ferrosi e metalli non ferrosi e loro leghe;
- manufatti di ferro e tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
- nastri abrasivi;
- cavi e materiale elettrico in genere;
- pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
- scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali scarti di caffè scarti dell'industria molitoria e della plastificazione, partite di alimenti deteriorati anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, salse esauste e simili;
- scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, etc.) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, bacelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili).
- residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi;
- accessori per l'informatica.
- Rifiuti ingombranti